Comune di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

ORDINANZA N. 40/2025 DEL 13.06.2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Preso atto che per il giorno 28 giugno 2025 la PRO LOCO DI PRASO APS, con sede a Valdaone (TN) in Piazza San Pietro n. 2, ha organizzato la manifestazione sportiva denominata "FORTE CORNO RUN", come indicato nella documentazione giunta al prot. comunale n. 3773 dd. 09 giugno 2025;

considerato che il percorso interessa in parte strade comunali ed ad uso pubblico, in parte una strada forestale di tipo "B", in parte sentieri di montagna ed in parte la S.P. 27 di Daone, in centro abitato a Praso, dal Km 2,400 al Km 2,450 circa in Via Cesare Battisti, il tutto per il tempo strettamente necessario al transito degli atleti;

preso atto che le strade di competenza comunale interessate dal passaggio degli atleti sono le seguenti:

a) la Piazza San Pietro, Via Giovanni Prati, la strada che collega l'abitato di Praso con l'abitato di Sevror, Via Olivieri, Vicolo Olivieri, Via di Berta e Via di Baitèla;
b) la strada denominata Via per Forte Corno, dall'abitato di Sevror fino alla località Polsa;
c) la strada forestale di tipo "B" per la località Prà da Crustel, dall'incrocio in località Fratte;
d) la vecchia strada che dalla località Fratte arriva fino alle località Forte Corno e Peschiera;
e) la strada che porta in località Gasol, denominata Via di Garda, dall'abitato di Sevror;
f) l'imbocco della strada che porta alla località Pasture, sempre denominata Via di Garda e la strada che porta in località Doarnà, dalla località Baitela;

ricordato che nella giornata del 28 giugno 2025 la circolazione veicolare lungo la Piazza San Pietro (sulla p.fd. 2393/1 e su una parte della p.fd. 2393/2 – C.C. Praso) risulta già sospesa con propria ordinanza n. 39/2025 del 13 giugno 2025;

considerato che la manifestazione interessa inoltre la S.P. 27 di Daone, dal Km 2,400 al Km 2,450, in Via Cesare Battisti, in centro abitato a Praso, limitatamente all'attraversamento della carreggiata stradale da parte degli atleti;

vista la nota prot. n. 57324 dd. 30 maggio 2025 del Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, giunta al prot. comunale n. 3569 in data 30 maggio 2025, con la quale viene precisato che l'evento in argomento non ha natura competitiva e pertanto non rientra tra le competizioni sportive su strada previste dall'art. 9 del Codice della Strada per le quali è dovuta la sospensione temporanea della circolazione stradale;

dato atto che nella suddetta nota si invitano inoltre gli Uffici di Polizia a valutare ogni utile dispositivo o misura a salvaguardia della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità;

sentito il personale del Corpo di Polizia Locale della Valle del Chiese circa il provvedimento da adottare al fine di garantire la maggiore sicurezza possibile ai fruitori della suddetta manifestazione sportiva;

vista la concessione temporanea di occupazione suolo pubblico n. 03/2025 rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Losa Doris, in atti al prot. n. 3860 del 13 giugno 2025;

ritenuto che per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza sia opportuno sospendere la circolazione veicolare lungo le strade sopra indicate nei tratti interessati dalla manifestazione, nel giorno 28 giugno 2025, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, per il tempo strettamente necessario al transito degli atleti;

considerato che dovrà essere comunque garantita la circolazione pedonale lungo le strade interessate dalla presente ordinanza, in condizioni di sicurezza;

stabilito che le strade interessate dalla presente ordinanza saranno opportunamente delimitate e segnalate a cura della PRO LOCO DI PRASO APS, con sede a Valdaone (TN) in Piazza San Pietro n. 2, che provvederà anche all'esposizione della presente ordinanza;

preso atto che trattasi di strade in parte di proprietà provinciale, in parte di proprietà comunale, in parte insistenti su proprietà privata destinate all'uso pubblico e di una strada forestale di tipo "B", site sia all'interno che fuori dal centro abitato;

vista la L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm., per la strada forestale di tipo "B";

visto il regolamento di esecuzione della L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm. approvato con D.P.P. del 3.11.2008 n. 51-158/leg, per la strada forestale di tipo "B";

visti gli articoli 3, 5, 6, commi 4 e 5, lettera d) e 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e s.m. ed integrazioni "Nuovo codice della strada" ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 modificato con D.P.R. 16.09.1996 nr. 610, per le altre strade;

visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e nota integrativa;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 dd. 07.02.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.03.2024 con la quale è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026;

visto il decreto sindacale n. 79 di data 07.02.2025 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e di delega agli stessi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale;

vista la determina n. 62 dd. 11.02.2025 assunta dal Funzionario Facente Funzione del Servizio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, relativa all'individuazione del Responsabile del Procedimento in riferimento al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

per le motivazioni sopra indicate:

ORDINA

1. la sospensione della circolazione veicolare lungo le seguenti strade:
   a) la Piazza San Pietro (su una parte della p.fd. 2393/2 – C.C. Praso), Via Giovanni Prati, la strada che collega l'abitato di Praso con l'abitato di Sevror, Via Olivieri, Vicolo Olivieri, Via di Berta e Via di Baitèla;
   b) la strada denominata Via per Forte Corno, dall'abitato di Sevror fino alla località Polsa;
   c) la strada forestale di tipo "B" per la località Prà da Crustel, dall'incrocio in località Fratte;
   d) la vecchia strada che dalla località Fratte arriva fino alle località Forte Corno e Peschiera;
   e) la strada che porta in località Gasol, denominata Via di Garda, dall'abitato di Sevror;
   f) l'imbocco della strada che porta alla località Pasture, sempre denominata Via di Garda e la strada che porta in località Doarnà, dalla località Baitela;
   g) la S.P. 27 di Daone, dal Km 2,400 al Km 2,450, in Via Cesare Battisti, in centro abitato a Praso;

   il tutto nel giorno 28 giugno 2025, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, per il tempo strettamente necessario al transito degli atleti, come meglio evidenziato nella cartografia allegata alla presente;
2. di garantire la circolazione pedonale lungo le strade interessate dalla presente ordinanza, in condizioni di sicurezza;
3. di disporre che siano acquisite tutte le autorizzazioni necessarie ed effettuate le comunicazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti in materia di eventi prima dello svolgimento dell'anzidetta manifestazione;
4. di disporre che venga apposta idonea segnaletica da parte della Pro Loco richiedente;
5. di notificare la presente ordinanza alla Pro Loco richiedente tramite il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, che dovrà assumersi ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente ordinanza;
6. di comunicare la presente ordinanza a:
   a) Comunità delle Giudicarie e SOGAP S.R.L.;
   b) P.A.T. Servizio Gestione Strade e Servizio Viaggiare in Trentino;

c) Trentino trasporti esercizio S.p.A.;
d) Autoservizi Maestri Augusto & C S.N.C. di Pieve di Bono-Prezzo (TN);
e) Comando Stazione dei Carabinieri di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
f) Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A. e Parco Naturale Adamello Brenta;
g) Vigili del Fuoco Volontari di Praso (TN);
h) Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese;
a) Albo Comunale;

7. di irrogare a chi non rispetti il presente provvedimento le sanzioni di legge;
8. di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza;
9. di revocare automaticamente la presente ordinanza in caso di anticipata conclusione dell'evento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione.

D.B.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA
geom. Daniela Baldracchi

Firmato digitalmente da:
BALDRACCHI DANIELA
Firmato il 13/06/2025 11:43
Seriale Certificato: 1596862
Valido dal 04/07/2022 al 04/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ZONE INTERESSATE DALL'EVENTO "FORTE CORNO RUN" (Vedi percorso in giallo)

Via Lunga, 13 - 38091 Valdaone (TN)
Tel. 0465 674064 - Fax 0465 674957
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362470227
comune@pec.comune.valdaone.tn.it
www.comune.valdaone.tn.it